

Diritto allo studio.

Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 14/1/2005.

Rac. N. 83/05

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il giudice designato

Letto il ricorso depositato in data 7-1-05 dagli avvocati Giuseppe Andreozzi ed Alfonso Amoruso, procuratori per delega in calce al ricorso di XXX XXX, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore figlia XXX XXX, con il quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nei confronti del Ministero dell'Istruzione la concessione di ogni misura idonea ad assicurare alla minore XXX XXX l'assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero massimo di ore;

esaminati gli atti e ritenuto, alla luce delle deduzioni e produzioni documentali della parte ricorrente, che sussistano le condizioni di cui all'art. 700 c.p.c. ed in particolare:

- a) che siano rimasti accertati, sotto il profilo del fumus boni iuris, sia l'esistenza di una grave patologia invalidante a carico della minore XXX XXX, sia la necessità (al fine di favorire i migliori risultati possibili nell'ambito dell'apprendimento relativo al terzo anno del ciclo scolastico primario e di non disperdere il percorso di crescita dalla minore compiuto sul piano didattico nel corso delle precedenti esperienze scolastiche) di assegnare al medesimo un insegnante di sostegno a tempo pieno.
- b) Che sia rimasta accertata (in presenza della decisione - assunta in data 17. 9. 2004 dell'Amministrazione scolastica e mai più modificata nei primi tre mesi dell'anno scolastico in corso - di assegnare in via provvisoria in attesa dell'integrazione dell'organico dei docenti di sostegno un insegnante di sostegno per un numero ridotto di ore) l'esistenza sia di un pericolo concreto ed attuale, sia di un danno non facilmente determinabile, né risarcibile all'esito del giudizio di merito;

ritenuto, poi che la convocazione delle parti convenute potrebbe pregiudicare l'attuazione del presente provvedimento;

visto l'art. 669-sexies, comma secondo, c.p.c.

dispone

che il Ministero dell'Istruzione in persona del ministro in carica, attraverso l'Istituzione Scolastica Autonoma Randaccio con sede in Cagliari via Venezia n. 2 assegni all'alunna XXX XXX, nata a Cagliari il XXX, ed iscritta alla prima classe elementare del suddetto circolo scolastico, un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico seguito dal minore

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sé presso il Tribunale di Cagliari (in Palazzo di Giustizia, piano 1°, ala vecchia, aula n. 93) l'udienza del 28. 1. 2005 ad ore 11 e dispone che la parte ricorrente notifichi il ricorso ed il presente decreto alla controparte entro il termine perentorio del 21.1. 2005;

prescrive

che, in alternativa alle forme ordinarie, la notificazione possa essere eseguita anche con la spedizione del ricorso e del presente provvedimento a mezzo Postacelere P.T. con contemporaneo invio di telegramma contenente per estratto il primo e secondo capo del dispositivo del presente decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni

Cagliari 14/1/2005